

## IN PRIMO PIANO



»Le nuove regole da conoscere per ricevere i premi Pac senza incappare in sanzioni«



»Potenziate le misure di sicurezza alimentare con il nuovo pacchetto igiene e la tracciabilità«



»Entrano in vigore quest'anno le regole sul benessere degli animali in stalla«



»Nuovi vincoli da rispettare per le aziende operanti nelle zone a protezione speciale«

L'Organismo Pagatore Regionale INFORMA

# Condizionalità al completo con le nuove regole 2007

**CON L'ENTRATA** in vigore delle nuove regole per il 2007, approvate con delibera di giunta 4196 del febbraio 2007, si conclude la terza tappa del complesso adeguamento agli obblighi ambientali, sanitari e sul benessere animale previsti dalla condizionalità, ai quali dovranno adeguarsi gli agricoltori beneficiari degli aiuti Pac e Psr. Ai fini di facilitare l'aggiornamento a cui sono chiamate le aziende agricole, la Regione Lombardia, in collaborazione con l'Organismo Pagatore Regionale lombardo, incaricato di eseguire i controlli, sta predisponendo un piano di comunicazione mirato, per offrire un'informazione precisa e aggiornata sugli obblighi a cui gli agricoltori devono adeguarsi per non incappare in sanzioni. Quest'anno le novità principali riguardano innanzi tutto la sicurezza alimentare, con il nuovo "pacchetto igiene" previsto dal Criterio di



Sono tre i nuovi CGO che entrano quest'anno nella condizionalità, mentre subiscono leggere modifiche le Buone Condizioni Agronomiche Ambientali.

gestione obbligatoria B11 e con l'estensione della tracciabilità a tutte le aziende agricole operanti nella filiera di produzione di alimenti e mangimi. L'altra novità riguarda l'allargamento della condizionalità al benessere animale, che sarà regolato da tre nuovi Criteri di gestione obbligatoria: il Criterio C16, che stabilisce le nor-

me minime per la protezione dei vitelli, il C17 per la protezione dei suini e il C18 per la protezione degli animali negli allevamenti, e che vanno così ad aggiungersi agli altri sedici già vigenti. Le aziende agricole dovranno poi tener conto dei cambiamenti legislativi sul fronte della tutela ambientale. Qui, la prima cosa da segna-



lare è l'estensione dei Siti di importanza comunitaria, ossia le aree a protezione degli habitat naturali "disegnate" dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, che passano da 176 a 193. I cambiamenti più rilevanti riguardano però l'ampliamento delle aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, che comporta nuovi adeguamenti per le

aziende agricole che operano in queste zone. Scade infatti il 16 novembre il termine entro cui gli agricoltori dovranno presentare il Programma operativo aziendale, per adeguarsi al Programma d'azione regionale approvato a fine 2006 dalla giunta regionale. Subiscono leggere modifiche, infine, alcune delle Buone condizio-

ni agronomiche ambientali entrate in vigore nel corso di questi ultimi due anni. Oltre al rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria, dal 2005 gli agricoltori sono tenuti a mantenere i terreni in "Buone condizioni agronomiche e ambientali", come stabilito dagli impegni differenziati in base alla tipologia di utilizzazione delle singole particelle aziendali, e all'ubicazione dell'azienda rispetto alle aree sensibili dal punto di vista ambientale, ossia i Siti di interesse comunitario, le Zone a protezione speciale e le Zone vulnerabili ai nitrati.

L'elenco completo degli obblighi della condizionalità, che riportiamo in sintesi nelle schede qui di seguito, e le mappe delle aree sensibili sono scaricabili dal sito della Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia, [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione "Verso la nuova Pac".

### Ambiente A1 A2 A3

## Zone sorvegliate speciali

Il primo dei Criteri di Gestione Obbligatoria, l'Atto 1, impegna le aziende con terreni nelle Zone a Protezione Speciale al rispetto delle misure di conservazione degli uccelli selvatici in vigore e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali. L'elenco degli impegni è consultabile nell'allegato 1 della delibera regionale 4196 del febbraio 2007, scaricabile dal sito della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia, nella sezione "Verso la nuova Pac". Qui è possibile



consultare anche la normativa sull'inquinamento delle acque sotterranee da sostanze pericolose, disciplinato dall'Atto 2, aggiornato con l'applicazione

del decreto legislativo 152/06 e con i provvedimenti attuativi del Piano di tutela delle acque, che modificano gli obblighi di condizionalità per tutte le imprese agricole, che dal 2007 devono richiedere autorizzazione prima di smaltire le sostanze pericolose contemplate negli elenchi I e II della direttiva comunitaria 79/409. Invariato invece l'Atto 3 sull'uso agronomico dei fanghi, che interessa le aziende agricole che li utilizzano agronomicamente sui loro suoli.

### Ambiente A4 A5

## A tutela di acqua e habitat

Tra le nuove norme che entrano in vigore quest'anno ci sono quelle relative alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. La normativa è stata modificata in funzione dell'adeguamento della Regione Lombardia alla direttiva comunitaria 91/676/CEE. Il nuovo elenco delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, che sono state estese a circa il 56 per cento della superficie padana lombarda, è contenuto negli allegati 8 e 9 scaricabili dal



sito dell'Agricoltura, dove è possibile trovare anche i dettagli sui nuovi obblighi. Per adeguarsi al Programma d'azione approvato alla fine del 2006 dalla Regione

Lombardia, le aziende che operano nelle zone vulnerabili dovranno presentare entro il 16 novembre il Programma operativo aziendale. Passano poi da 176 a 193 i Siti d'Importanza Comunitaria di protezione degli habitat, come le zone umide, le formazioni erbose naturali, le foreste. I piani di gestione vigenti, che regolamentano l'attività agricola in queste zone, sono elencati nell'allegato 4 della delibera regionale 4196 approvata a febbraio.

### Anagrafe zootecnica A6-A8bis

## Il registro dei capi

Sono quattro i Criteri di Gestione Obbligatoria a cui devono fare riferimento le aziende con allevamenti bovini, suini, ovini e caprini per rispettare la normativa vigente in tema di identificazione e registrazione degli animali. I Criteri A6, A7, A8 e A8bis rispondono infatti alla necessità di disporre di una anagrafe delle principali specie zootecniche esistenti sul territorio (bovina, bufalina, suina, ovicaprina), al fine di tutelare la sanità pubblica e la salute degli animali, e di gestire con efficienza gli aiuti comunitari per il settore zootecnico. Questi CGO dettano quindi le modalità di registrazione delle aziende e dei capi d'allevamento nella Banca dati regionale e in quella nazionale, nonché gli obblighi relativi all'aggiornamento dei dati aziendali. Per non incappare in sanzioni, l'azienda



deve quindi mantenere il registro di stalla e l'anagrafe zootecnica aggiornati secondo i tempi e i modi stabiliti dalla normativa sanitaria vigente. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito della Direzione Sanità della Regione Lombardia, all'indirizzo [www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it).

### Prodotti fitosanitari B09

## Istruzioni d'uso

L'uso dei prodotti fitosanitari è disciplinato dal Criterio di Gestione Obbligatoria B09. Oltre a tenere aggiornato il registro dei trattamenti, le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari devono rispettare le modalità d'impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione ad alcuni accorgimenti. Innanzi tutto, sono richiesti il rispetto delle specifiche riportate in etichetta e la verifica dell'ammisibilità del prodotto rispetto alla coltura alla quale s'intende applicarlo. Attenzione poi alle modalità di deposito dei prodotti in azienda, e agli accorgimenti che gli operatori devono adottare a protezione personale, così come alle modalità di manipolazione e distribuzione del prodotto. È richiesto poi il rispetto dei tempi di sicurezza e di rientro, nonché la periodica taratura e manu-

tenzione delle macchine e degli attrezzi usati. Da segnalare infine che, in caso di utilizzazione di prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi, l'azienda deve possedere il patentino in corso di validità, e conservare la documentazione prevista per legge (le bolle d'acquisto).



### Ormoni B10

## Alimentazione in stalla

Per gli allevatori e i produttori di latte vaccino, di uova e di miele resta in vigore il divieto d'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica, e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali. Il Criterio di Gestione Obbligatoria B10 vieta la somministrazione di: tireostatici, stilbene, suoi derivati, sali ed esteri; estradiolo-17beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste, sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia controllato l'uso. Vietato, poi, destinare alla commercializzazione animali ai quali siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati,



ovvero che siano stati oggetto di un trattamento illecito; animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto; prodotti derivati da questi animali come latte, uova, carne.

## Rintracciabilità B11

## L'origine del cibo



Da quest'anno la rintracciabilità viene estesa all'intera filiera di produzione di alimenti, mangimi e foraggi. Le aziende agricole sono chiamate a garantire che alimenti, mangimi e foraggi prodotti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti l'attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Le aziende devono quindi essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla

produzione alimentare o qualsiasi sostanza contenuta negli alimenti o nei mangimi. Necessario, inoltre, adottare sistemi e procedure che consentano d'individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti, e mettere a disposizioni tali informazioni alle autorità competenti qualora le richiedano. Un altro obbligo è quello di etichettare o, comunque, identificare gli alimenti e i mangimi che vengono immessi sul mercato della Comunità europea.

## Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

## A salvaguardia del territorio

Subiscono leggere modifiche le Buone condizioni agronomiche e ambientali, che rispondono agli obiettivi di tutela del suolo e dell'ambiente dettati dall'Unione europea. Le modifiche in vigore dal 2007 riguardano innanzi tutto la prima, la norma 1.1 sulla regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio, che da quest'anno viene estesa a tutta la Lombardia. Scompare pertanto l'elenco dei Comuni a rischio di erosione; quindi, in presenza di sintomi di erosione, l'impegno delle aziende con terreni a seminativo a cui si rivolge la norma sarà quello di realizzare i solchi acquai nei terreni declivi. Cambiano poi le deroghe alla gestione delle superfici ritirate dalla produzione, disciplinata dalla norma 4.2: da quest'anno, infatti, non saranno più permesse le lavo-



razioni meccaniche sui terreni set-aside che non entrano in produzione l'anno successivo. Nella norma 4.3 sulla manutenzione degli oliveti viene inserito il divieto di estirpazione delle piante di olivo, mentre viene

stabilito l'obbligo della potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e della vegetazione pluriennale infestante che danneggi la chioma delle piante, e la spollona-

tura degli olivi. Per quanto riguarda invece le regole da rispettare per il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, definite dalla norma 4.4, gli obblighi si riferiscono a tutte le aziende agricole, e non solo a quelle che ricadono nelle aree Natura 2000. Così come valgono per tutte le aziende agricole gli obblighi di gestione delle stoppie e dei residui colturali, indicati dalla norma 2.1, e quelli inerenti il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali (norma 3.1). Si rivolge infine alle aziende con pascoli la norma 4.1 sulla protezione dei pascoli permanenti. L'elenco degli obblighi si trova nell'allegato 2 alla delibera regionale 4196/07, scaricabile dalla sezione "Verso la nuova Pac" del sito dell'Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

»Le regole della **Condizionalità** sul **web**, nella sezione **Verso la nuova Pac**«

[www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)

## Allevamenti B12-B15

## Misure anti-crisi

Nell'ambito del piano di controllo ed eradicazione di alcune forme di encefalopatia spongiforme trasmissibile (le cosiddette "Tse") il criterio di gestione obbligatoria B12 detta l'elenco delle sostanze che non devono essere somministrate negli allevamenti. Si tratta di: proteine derivate da mammiferi e proteine animali trasformate, gelatina ricavata da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, mangimi contenenti le proteine di cui sopra, per i ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono. In caso di sospetta o palese infezione da Tse in un capo di bestiame, l'allevatore è tenuto a denunciarla immediatamente alle autorità competenti.

In linea con il B12, il criterio B13 impone l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica negli allevamenti.

Il criterio B14 impone lo stesso obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o pale-



si in caso di: peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale maligna degli ovini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovicapri, stomatite vescicolare, peste suina africana, dermatite nodulare contagiosa e febbre della Rift Valley. Da ricordare, infine, l'obbligo di accreditamento degli allevamenti suini, e di introduzione in allevamento di capi provenienti da allevamenti accreditati e scortati da relativa certificazione. Infine, il criterio B15 impone agli allevamenti ovicapri l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (la cosiddetta "lingua blu") degli ovini.

## Benessere animale C16-C18

## Per vitelli, suini &amp; C.

Entrano da quest'anno nel regime della condizionalità le norme previste per il benessere animale, che viene così disciplinato dai nuovi Criteri di Gestione Obbligatoria C16, C17 e C18. Il primo, il C16, fissa gli obblighi per il benessere dei vitelli: dovranno tenerne conto le aziende con allevamenti bovini, che abbiano un numero di vitelli non inferiore a 6. Il C17 si rivolge invece agli allevamenti suini, con disposizioni specifiche per ognuna delle categorie di suini, mentre il C18 riguarda più in generale la protezione degli animali e si rivolge quindi a tutte le aziende con allevamenti.



Si ricorda che i singoli impegni richiesti da ognuno di questi nuovi tre criteri sono elencati nell'allegato 1 alla delibera regionale 4196/07, scaricabile dalla sezione "Verso la nuova Pac" del sito dell'Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

**BAYER**

**Equip**

**L'evoluzione del diserbo del mais**

- Risolutivo su sorghetta da rizoma
- Efficace su tutte le graminacee
- Controlla le principali dicotiledoni
- Assorbito rapidamente (solo 2 ore)

**Bayer CropScience**

[www.bayercropscience.it](http://www.bayercropscience.it)